

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 14 LUGLIO 1950

(70^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPÀ

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la riparazione dei danni alluvionali del settembre 1948 e gennaio e maggio 1949 in Piemonte, Val d'Aosta, Calabria e Sicilia » (N. 1228):

PRESIDENTE	Pag.	700, 701
ROMANO Domenico, <i>relatore</i>	699, 700, 701	
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	700, 701	
FRANZA	700	
FERRARI	700, 701	
TOSSELLI	701	

« Destinazione in uso degli uffici della Sede centrale della Food and Agricultural Organisation (F.A.O.) del fabbricato A del complesso degli edifici assegnati al Ministero delle poste e telecomunicazioni in Roma e autorizzazione della spesa di lire 1.600.000.000 occorrenti per il completamento » (N. 1134) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

BUIZZA, <i>relatore</i>	705
FERRARI	706

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Corbellini, Fazio, Ferrari, Focaccia, Franza, Genco, Lavia, Mancini, Mariotti, Panetti, Raja, Ricci Mosè, Romano Domenico, Sanmartino, Tissi, Tommasini, Toselli, Voccoli.

È altresì presente l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

GENCO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la riparazione dei danni alluvionali del settembre 1948 e gennaio e maggio 1949 in Piemonte, Val d'Aosta, Calabria e Sicilia » (N. 1228).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la riparazione dei danni alluvionali del settembre 1948 e gennaio e maggio 1949 in Piemonte, Val d'Aosta, Calabria e Sicilia ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il senatore Romano Domenico, relatore.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Le alluvioni verificatesi nel settembre 1948 in Piemonte, Val d'Aosta e Sicilia assunsero carattere di eccezionale violenza, causando danni di vasta estensione ed entità.

Infatti si verificarono numerosissime interruzioni di strade con conseguente isolamento

di molti Comuni, danni gravi a molte opere di arginatura e non pochi abitanti vennero investiti dalle acque dei fiumi in piena; inoltre la violenza dei nubifragi causò seri danni ad edifici pubblici e privati.

Successivamente, nel 1949 ci furono altre alluvioni nel Piemonte, in Sicilia e in Calabria.

I danni per le alluvioni del 1948 erano stati valutati dagli uffici tecnici del Ministero dei lavori pubblici in circa 4.500.000.000. Il Ministero del tesoro a cui era stata chiesta una autorizzazione di spesa per 2.500.000.000 credette di dare la sua approvazione soltanto per 500.000.000 che non erano affatto sufficienti. Intanto si verificarono le altre alluvioni i cui danni si aggiunsero a quelli precedenti.

Dagli accertamenti risultarono danni per un importo complessivo di 6.442.450.000, così distinti: per i danni alluvionali del settembre 1948, Piemonte e Val d'Aosta lire 3.436.000.000; Sicilia lire 1.002.000.000; per i danni alluvionali del gennaio 1949, Calabria lire 1 miliardo 135.200.000, Sicilia lire 571.600.000; per i danni alluvionali del maggio 1949, Piemonte lire 248.256.000.

Il Ministero del tesoro ha conglobato i danni delle alluvioni del 1948 e del 1949 ed ha concesso l'autorizzazione soltanto per la spesa di 1.000.000.000.

Io faccio una questione di ordine generale: noi sappiamo, già prima di approvarle, che queste leggi sono inoperanti, data la loro inadeguatezza. Esse tendono a portare dei vantaggi tanto ai privati quanto agli enti locali in quanto i primi hanno il 50 per cento per riparare le case danneggiate e i secondi hanno pure il 50 per cento per riparare le strade, le opere idrauliche di loro competenza ecc.; lo Stato poi provvede alle sue dirette incombenze. Ma quando noi, di fronte ad una valutazione di danni di circa 6 miliardi — valutazione che riteniamo esatta poichè altrimenti non capiremmo la funzione degli appositi uffici tecnici — vediamo concedere appena 1.000.000.000, abbiamo subito la sensazione della insufficienza della legge, la quale evidentemente non può affatto soddisfare le esigenze per cui è stata predisposta.

Richiamo perciò l'attenzione della Commissione perchè si preoccupi di questo fatto:

tutte le leggi che hanno stanziamenti insufficienti come questa sono sempre state inoperanti. Proporrei quindi che prima di approvare la legge si votasse un ordine del giorno in cui si mettesse in rilievo l'inadeguatezza dello stanziamento di 1.000.000.000 e la necessità dell'autorizzazione di una ulteriore spesa.

PRESIDENTE. Oppure si potrebbero ridurre le percentuali: invece di dare il 50 per cento si potrebbe dare il 20 per cento e venire incontro a tutti sia pure in misura ridotta.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Ma le disposizioni contenute in questa legge, sono, per così dire, mutate da altre leggi simili a questa, per cui, modificando la percentuale, si verrebbe a fare ai colpiti dalle alluvioni più recenti un ingiusto trattamento nei confronti degli altri.

Per quanto poi riguarda le disposizioni contenute in questa legge esse sono del tutto simili a quelle di altre leggi analoghe. La prima parte riguarda la concessione di sussidi ai privati e agli enti locali, il resto contiene disposizioni procedurali. Quindi sul contenuto tecnico del disegno di legge non avrei osservazioni da fare.

Propongo, pertanto, l'approvazione del disegno di legge e la presentazione di un ordine del giorno che inviti il Governo a stanziare una ulteriore somma, considerando come assolutamente inadeguata quella stanziata nel provvedimento in esame.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io penso che la Commissione farà cosa utile approvando intanto questo stanziamento di 1.000.000.000.

FRANZA. Io ho una personale esperienza al riguardo: ho presentato per il comune di Ariano Irpino una perizia, per danni alluvionali, di 63.000.000 e un'altra di 47.000.000. Il Genio civile ha ridotto la prima a 12 e l'altra a 10.000.000.

FERRARI. Mi dichiaro favorevole all'approvazione di questo disegno di legge e alla presentazione di un ordine del giorno nel senso prospettato dall'onorevole relatore.

FRANZA. Io proporrei di invitare gli organi tecnici a procedere a un più rigoroso accertamento dei danni ed il Governo a stanziare la somma che è necessaria.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Evidentemente gli uffici del Ministero devono fare il loro dovere. Se si restringe la valutazione di un danno fino a stanziare una somma che è sufficiente a ripararlo solo parzialmente, il danno rimane e la riparazione, non fatta nel modo dovuto, è inutile.

PRESIDENTE. Questo avviene anche perchè tutti esagerano le denunce dei danni ricevuti ed allora il Governo riduce i sussidi in modo talvolta sproporzionato.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Ma è compito degli uffici tecnici dell'amministrazione accertare i danni in modo preciso.

TOSELLI. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole relatore sul fatto che lo stanziamento è sproporzionato ai danni, ma ritengo che non sia il caso di opporre un diniego per questo stanziamento anche se insufficiente. Penso che sarà bene esprimere al Governo un voto perchè provveda quanto prima ad un nuovo stanziamento a questo fine, contando per il momento sul tempo che dovrà passare per l'espletamento di tutte le pratiche per le domande di sussidi. Riferendomi poi a quanto ha detto il collega Franza, faccio rilevare che non è il caso di invitare gli uffici competenti a valutare in modo più preciso e severo i danni avvenuti, poichè la revisione dei preventivi di spesa viene già fatta in sede di accettazione dei progetti che vengono presentati e in sede di esame delle domande.

FERRARI. Io, ripeto, sono favorevole alla approvazione di questo disegno di legge, però vorrei essere tranquillizzato su di un punto. Noi abbiamo circa 6.500.000.000 di danni ed uno stanziamento di 1.000.000.000. Ora, considerato che la riduzione da parte del Ministero del tesoro è stata così notevole, mi sorge il dubbio che la distribuzione dei sussidi possa prestarsi a delle irregolarità anche non volute.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Ministero fa le assegnazioni alle varie provincie secondo l'entità dei danni subiti.

FERRARI. Ma poi i locali uffici del Genio civile come si regolano? Considerando, per esempio, che il termine per la presentazione delle domande è di sei mesi dalla pubblicazione della legge, prima di fare le assegnazioni, si attende che siano passati i sei mesi prescritti in modo da poter esaminare tutte le domande?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non è detto che si faccia così, poichè il giorno in cui si ha disponibilità di fondi, si dà corso alle domande già presentate.

FERRARI. Ma data la limitatezza della cifra i primi riceveranno e gli altri non avranno niente.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Onorevole Presidente, d'accordo con l'onorevole Ferrari sottopongo all'approvazione della Commissione questo ordine del giorno: « La VII Commissione permanente del Senato nell'approvare il disegno di legge: " Autorizzazione della spesa di lire 1.000.000.000 per la riparazione dei danni alluvionali del settembre 1948 e gennaio e maggio 1949 in Piemonte, Val d'Aosta, Calabria e Sicilia "; presa visione degli accertamenti dei danni verificatisi nelle varie regioni, di cui al disegno di legge stesso, che ammontano a sei miliardi e mezzo, ritiene assolutamente inadeguata l'autorizzazione della spesa di un miliardo e fa voti che il Governo voglia addivenire alla proposta di un nuovo stanziamento sufficiente al ripristino delle opere danneggiate ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1949-50, per provvedere, in dipendenza dei danni causati dalle alluvioni, piene e frane del settembre 1948 e del gennaio e maggio 1949 in Piemonte, Val d'Aosta, Calabria e Sicilia:

a) alla concessione di sussidi, nella misura prevista dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 e dal decreto legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, per lavori di riparazione di strade provinciali, comunali e consorziali e per lavori di difesa di abitati;

b) alla concessione, a favore dei consorzi o dei comuni, di sussidi nella misura del 70 per cento della spesa per lavori di riparazione o ricostruzione di opere idrauliche di 3ª categoria, e del 50 per cento per quelle di 4ª e 5ª categoria o non classificate;

c) alla concessione di sussidi, nella misura della metà della spesa per lavori di riparazione o di ricostruzione di acquedotti o di fognature, di pertinenza di amministrazioni comunali;

d) alla concessione di sussidi nella misura del terzo della spesa, per lavori di riparazione o ricostruzione di scuole e case comunali, nonchè di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649;

e) alla concessione di sussidi, in ragione del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per lavori di riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata, destinati ad uso di abitazione, limitatamente alle opere strettamente indispensabili ai fini della abitabilità.

(È approvato).

Art. 2.

In deroga alle vigenti disposizioni, i sussidi di cui al precedente articolo sono concessi dai competenti Provveditorati alle opere pubbliche.

Le domande di sussidio debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

Le domande per la concessione dei sussidi di cui alle lettere a) b) c) d) del precedente articolo 1 debbono essere corredate della perizia dei lavori da eseguire e dei documenti atti a comprovare il titolo alla concessione.

I sussidi sono corrisposti, anche ratealmente, in base a certificati dell'Ufficio del genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

(È approvato).

Art. 4.

Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla lettera e) del precedente articolo 1 devono essere corredate del certificato catastale di attualità e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata

resa alla Pretura o davanti ad un notaio da quattro proprietari del luogo riconosciuti tali dal Pretore o dal Notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, dal Sindaco del Comune.

(È approvato).

Art. 5.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i compratori, derivanti dalla concessione del beneficio.

(È approvato).

Art. 6.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino può presentare la domanda di sussidio per la parte, o pel piano o per la porzione di piano di sua pertinenza, e il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di detta parte, o di detto piano, o di detta porzione di piano.

Qualora il condominio non ne abbia fatto richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio stesso, presentare la domanda di sussidio, e, in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

(È approvato).

Art. 7.

L'Ufficio del genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente articolo 4, redige la perizia dei lavori di ripa-

razione o ricostruzione o, nel caso sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revisione comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato alle opere pubbliche.

L'Ufficio del genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne dà comunicazione al richiedente il sussidio.

I lavori devono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi se trattasi di riparazione, ed entro diciotto mesi se trattasi di ricostruzione, salvo proroga, che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli Uffici del genio civile, per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengono iniziati od ultimati, la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.

Al beneficiario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere e in base a stati di avanzamento, nella misura del 30 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire 20.000 e i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

Il residuo a saldo è pagato dopo il collaudo, semprechè i lavori siano ultimati nel termine fissato o prorogato.

Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'Ufficio del genio civile a mezzo di cartolina postale raccomandata.

(È approvato).

Art. 8.

La cessione del sussidio è vietata, salvo quanto disposto nel successivo articolo 9 e fatta eccezione per il caso nel quale la cessione venga effettuata a favore dell'impresa assuntrice dei lavori di riparazione o di ricostruzione allo scopo di facilitare la esecuzione dei lavori stessi e venga dall'amministrazione concedente, per tale causa, riconosciuta a suo insindacabile giudizio.

La cessione del sussidio deve essere fatta per atto pubblico o scrittura privata autenti-

cata da notaio e notificata al Provveditorato alle opere pubbliche che ha concesso il sussidio.

(È approvato).

Art. 9.

Gli Istituti esercenti il credito fondiario, le Casse di Risparmio, nonchè le altre aziende di Credito di cui all'articolo 5 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni possono essere autorizzati, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ad accordare mutui, anche in deroga ai rispettivi statuti ed a speciali disposizioni ad essi applicabili, ai proprietari che abbiano ottenuta la concessione di sussidi statali ai sensi della presente legge.

Il mutuo non potrà superare l'ammontare della spesa occorrente per i lavori da eseguire, quale risulti determinata dalla perizia redatta o revisionata dal Genio civile ed approvata dal competente Provveditore alle opere pubbliche.

Pel fatto stesso della stipulazione del mutuo e salvo che nel contratto non sia inserita espressa pattuizione in contrario, si intende che i proprietari abbiano ceduto all'Istituto mutuante le somme che potranno essere liquidate in loro favore a carico dello Stato, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori.

Gli Istituti mutuanti hanno l'obbligo di comunicare entro 5 giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto, con biglietto postale raccomandato con ricevuta di ritorno, all'Ufficio del genio civile competente, l'avvenuta concessione del mutuo e l'ammontare di questo, quando non sia stata esclusa la cessione delle somme dovute e debende.

Dal giorno del ricevimento di tale comunicazione, i pagamenti che dovessero ancora essere disposti saranno effettuati a favore dell'Istituto mutuante, che ne accrediterà l'importo al proprietario mutuatario a parziale estinzione del suo debito.

(È approvato).

Art. 10.

I mutui concessi dagli Istituti mutuanti di cui al precedente articolo 9 sono assistiti da ipoteca che ha prevalenza di grado di fronte

ad ogni altra precedentemente iscritta sull'area e sull'edificio riparato o ricostruito.

L'Istituto che abbia concesso il mutuo ai sensi del precedente articolo, può trasferire, entro due anni dalla data del contratto di mutuo, l'ipoteca e la parte di prestito, che rimanesse insoluta per capitale od accessori dopo il pagamento del sussidio statale, all'Istituto che intendesse concedere un mutuo per la regolarizzazione di tale residuo.

Il mutuo fondiario godrà in tal caso i privilegi di cui al presente articolo.

(È approvato).

Art. 11.

La domanda di mutuo è accompagnata dai documenti giustificativi del possesso legittimo prodotti a termini dell'articolo 4 della presente legge.

Agli effetti dell'articolo 10 della presente legge la domanda, insieme con la documentazione del possesso legittimo, è depositata per quindici giorni nella segreteria del Comune nel cui territorio è sito il fabbricato danneggiato o distrutto e di questo deposito è data notizia al pubblico, a cura del Sindaco, nello stesso giorno in cui è fatto o nel giorno successivo, mediante avviso da rimanere affisso all'albo del Comune per tutto il tempo in cui i documenti dovranno rimanere nella Segreteria.

Nell'avviso deve essere precisato l'Istituto al quale la domanda di mutuo è stata presentata.

Una copia di detto avviso, autenticata dal Sindaco, sarà da questi immediatamente trasmessa al Prefetto della provincia, il quale ne ordinerà la pubblicazione nel foglio degli annunci legali.

L'adempimento di queste formalità sarà accertata dal Segretario comunale mediante processo verbale, vidimato dal Sindaco; e di questo verbale sarà rimessa gratuitamente copia all'Istituto indicato nella domanda di mutuo.

Trascorso il termine di giorni 15 dalla pubblicazione dell'avviso all'albo comunale e nel foglio degli annunci legali, senza che sia stato presentato, per mezzo di ufficiale giudiziario, all'Istituto mutuante, atto di legale opposi-

zione alla concessione del mutuo nell'avviso medesimo indicato, il richiedente rimane autorizzato a stipulare il contratto ed a consentire, sull'edificio pel quale il mutuo venne domandato, la iscrizione ipotecaria a termini e per gli effetti di cui all'articolo 10 della presente legge.

(È approvato).

Art. 12.

Il deposito e la pubblicazione della domanda di mutuo, a norma del precedente articolo, hanno efficacia ai fini della iscrizione dell'ipoteca contro i condomini del fabbricato da riparare o da ricostruire quando la domanda di sussidio e quella di mutuo siano state presentate da uno dei condomini anche nell'interesse degli altri ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente legge.

In tal caso le eventuali opposizioni, da notificarsi nel modo e nel termine fissato nell'ultimo comma del precedente articolo, non possono che riguardare soltanto l'ammontare del mutuo.

(È approvato).

Art. 13.

La somma concessa a mutuo deve dall'Istituto mutuante, qualora non si tratti di riparazione o ricostruzione già eseguita a cura e spese del proprietario, essere somministrata in più rate, a misura che progrediscono i lavori di riparazione o di ricostruzione dell'edificio, in base a certificati dell'Ufficio del genio civile attestanti l'ammontare dei lavori eseguiti alla data del certificato medesimo.

(È approvato).

Art. 14.

I lavori da eseguire a cura degli Enti locali sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenti e indifferibili, ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 15.

Gli atti e i contratti inerenti alla attuazione della presente legge, compresi gli atti di cessione di contributo dello Stato a favore delle

imprese assuntrici dei lavori e a favore degli Istituti di credito finanziatori dei lavori stessi, e gli atti di costituzione di ipoteca, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative e dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette e agli uffici tecnici erariali e del catasto.

(*È approvato*).

Art. 16.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (5° provvedimento).

(*È approvato*).

Art. 17.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Propongo che sia soppresso questo articolo 18, al fine di ripristinare la normalità costituzionale per cui le leggi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

Se non si fanno osservazioni pongo in votazione la proposta di soppressione dell'articolo 18.

(*È approvata*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'ordine del giorno

presentato dal relatore e dal senatore Ferrari e del quale è stata data lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Destinazione in uso degli uffici della Sede centrale della Food and Agricultural Organisation (F.A.O.) del fabbricato A del complesso degli edifici assegnati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in Roma e autorizzazione della spesa di lire 1.600.000.000 occorrenti per il completamento » (N. 1134)

(*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Destinazione in uso degli uffici della Sede centrale della Food and Agricultural Organisation (F. A. O.) del fabbricato A del complesso degli edifici assegnati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in Roma e autorizzazione della spesa di lire 1.600.000.000 occorrenti per il completamento ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il senatore Buizza, relatore.

BUIZZA, relatore. Gli onorevoli colleghi sanno che la nostra Commissione ha già approvato l'assegnazione alla F.A.O. del fabbricato B del palazzo già destinato al Ministero dell'Africa italiana; il fabbricato B è quello che prospetta sul viale Baccelli, mentre l'altro fabbricato che prospetta sul viale Aventino era stato assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed è stato già occupato. Abbiamo inoltre autorizzato la spesa di un miliardo e 100 milioni per il completamento del fabbricato dove si dovrà installare la F.A.O.

Il Consiglio della F.A.O., riunitosi in Roma, ha trovato lo spazio insufficiente e ha chiesto che le venisse assegnato anche il fabbricato parallelo al lato prospiciente il viale Aventino, che comprende tutto il corpo di fabbrica che è rimasto dopo l'assegnazione fatta al Ministero delle poste e telecomunicazioni.

La spesa prevista per il completamento di questa parte del fabbricato è di un miliardo e 600 milioni. I lavori per i quali si domanda l'autorizzazione dovrebbero essere terminati

entro 18 mesi e la F.A.O. ha sollecitato il Ministero dei lavori pubblici affinché cercasse di farli portare a termine prima. Comunque questo fatto dimostra l'urgenza dell'autorizzazione di questa spesa.

Ci sarebbe da introdurre un emendamento al secondo comma dell'articolo 3, su proposta del senatore Paratore, Presidente della Commissione finanze e tesoro.

Le parole « con le entrate nette di bilancio derivanti dalle operazioni in corso per l'emissione del prestito autorizzato con la legge 17 dicembre 1949, n. 905 » andrebbero sostituite con le altre « con le entrate di cui alla legge . . . concernente variazioni allo stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento) ».

FERRARI. Noi siamo contrari a questo disegno di legge per varie ragioni. Sappiamo tutti che effettivamente il Ministero delle poste ha bisogno di riunire tutti i suoi uffici mentre, in questa maniera, assegnando una seconda parte di questo edificio alla F.A.O., ci troveremo poi coll'interrogativo di come risolvere l'accentramento di tutti gli uffici delle Poste di cui tutti sentono il bisogno.

Ci tengo inoltre a precisare che in effetti questa organizzazione non è sorta sotto un profilo completamente roseo, in quanto essa ha anche il compito, che può essere anzi uno dei suoi compiti precipui, della sovrintendenza agli approvvigionamenti in caso di guerra.

Ma comunque, indipendentemente da questo, per le ragioni precise che ho citato prima, noi comunisti voteremo contro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il fabbricato A facente parte del complesso degli edifici in costruzione al viale Aventino in Roma ed assegnati, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 257, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e ad altre Amministrazioni dello Stato, è destinato in uso per gli Uffici della sede centrale della Food and Agricultural Organisation (F.A.O.).

(È approvato).

Art. 2.

La consegna dei corpi di fabbrica B ed A alla F.A.O. e la regolarizzazione dei rapporti nascenti per l'assegnazione in uso saranno fatte risultare da apposite convenzioni da stipularsi con il Demanio dello Stato. Tali convenzioni saranno esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte di registro ed ipotecarie.

(È approvato).

Art. 3.

Per l'esecuzione dei lavori di completamento del fabbricato di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di 1.600.000.000 di lire.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 in aggiunta a quella di cui all'articolo 2, n. 1, della legge 31 ottobre 1949, n. 785, e sarà fronteggiata con le entrate nette di bilancio derivanti dalle operazioni in corso per l'emissione del prestito autorizzato con la legge 17 dicembre 1949, numero 905.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apporare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Al secondo comma di questo articolo, il relatore, d'intesa con il Presidente della Commissione finanze e tesoro, ha proposto di sostituire alle parole « con le entrate nette di bilancio derivanti dalle operazioni in corso per l'emissione del prestito autorizzato con la legge 17 dicembre 1949, n. 905 », le altre « con le entrate di cui alla legge . . . concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento) ».

Pongo ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'intero articolo 3 con la modificazione introdottavi. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

All'articolo 4 propongo di sostituire le parole « il giorno stesso della sua pubblicazione » con le altre « il giorno successivo alla sua pubblicazione ». Chi approva questa modifica è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Chi approva l'articolo 4 modificato con l'emendamento testè approvato è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 11,10.